CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 68/A V Legislatura

DDL "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 1977, N.17 CONCERNENTE - NORME SULLA CONTABILITA' REGIONALE -. RIESAME".

RELAZIONE

Con deliberazione n. 41 del 26.04.91 il Consiglio Regionale ha approvato la legge recante "Modificazioni alla L. R. 30 maggio 1977, n. 17, concernente 'Norme sulla contabilità regionale'";

Con nota del 22.06.91 il Commissario del Governo ha comunicato che il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio Regionale rilevando, in particolare, l'illegittimità contenuta all'art.6;

Con deliberazione n. 60 dell'11.10.91 il Consiglio Regionale ha approvato a "maggioranza semplice" il riesame della L. R. de quo. Tale approvazione è formalmente avvenuta in violazione del IV comma dell'art. 127 della Costituzione che richiede, invece, l'approvazione a "maggioranza assoluta";

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato ha prodotto, in data 2.11.91 ricorso presso la Corte Costituzionale nei confronti della Regione Puglia avverso la delibera legislativa riapprovata a maggioranza semplice dal Consiglio Regionale 1'11.10.91.

Dalla lettura dei fatti si evince chiaramente che la "questione" attiene a differente interpetrazione della richiamata norma costituzionale - art.117 - essendosi ritenuto da parte della Regione Fuglia che la deliberazione dell'11.10.91 costituisse "nuova legge" non già "reiterazione" della precedente e quindi come tale da approvarsi anche a maggioranza semplice;

Sulla questione a partire dalla sentenza n. 40 del 1977 la Corte Costituzionale ha applicato un criterio formale proprio al fine di evitare equivoci e/o contestazioni, nel senso che si è ritenuto di considerare come "non nuova" solamente la legge che fosse stata riapprovata dal Consiglio Regionale "nel medesimo, identico testo che aveva formato oggetto della prima deliberazione e del successivo rinvio".

Epperò l'adozione di tale criterio ha verificato in conreto una prassi di reiterazione di rinvii tale da trasformare quello che è un istituto preordinato al controllo di legittimità costituzionale in un momento di negoziazione e di transazione politica tra controllore e controllato. Di qui la relativizzazione della

richiamata consolidata giurisprudenza e la Suprema Corte con la sentenza n.154 del 1990 ha definitivamente statuito che al fine di qualificare quale "nuova" una legge regionale non possono essere ritenute rilevanti le modificazioni apportate in sede di riesame in conseguenza del rinvio governativo.

Alla luce di tali premesse si propone la riapprovazione della legge regionale de quo a maggioranza assoluta da parte del Consiglio Regionale con modifica del testo di cui all'art. 6. Tali modifiche recepiscono integralmente "i rilievi" del Governo centrale evidenziati in sede di controllo.

ART. 1

Alla legge regionale recante "Norme sulla contabilità regionale" del 30 maggio 1977, n.17, e successive modificazioni. sono apportate le ulteriori modificazioni stabilite negli articoli sequenti.

ART. 2

L'art. 36 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) è sostituito dal seguente:

- "1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza e di cassa è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie.
- 2. Con deliberazione della Giunta Regionale sono prelevate da tale fondo le somme necessarie ad integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la vigente legislazione.
- 3. Fra le spese di carattere obbligatorio figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale e agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamate dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.
- 4. L'elenco dei capitoli, i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie, è allegato al bilancio annuale di previsione.
- 5. L'ammontare del fondo di riserva è determinato in relazione agli stanziamenti previsti in bilancio per i capitoli di cui al precedente comma.
- 6. In nessun caso possono essere utilizzate le economie che si dovessero realizzare nei capitoli delle spese obbligatorie per fronteggiare esigenze di stanziamenti di spese non comprese nell'elenco allegato al bilancio."

ART.3

L'art.58 (Ricognizione dei residui attivi) è sostituito dal seguente:

- "1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio finanziario.
- 2. L'accertamento definitivo delle somme conservate ai residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del rendiconto.
- 3. Frima della formazione di tale rendiconto, la Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di relazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione ed alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
- a) crediti la cui riscossione è considerata certa per esserne stato acquisito il titolo o la documentazione probatoria;
- b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative, tributarie e giudiziarie per la riscossione;
- c) crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti.
- 4. I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture e sono affidati per la riscossione agli Uffici competenti; i crediti di cui alla lettera c) si eliminano dalle scritture contabili, dandone giustificazione nella relazione che accompagna il rendiconto".

ART. 4

L'art.<mark>69 (Re</mark>golarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica) è sostituito dal seguente:

"Art. 69 (Verifica e regolarizzazione degli atti contabili)

- 1. La Ragioneria, qualora riscontri irregolarità od errori negli atti contabili sottoposti a verifica, prenotazione o registrazione, provvede d'ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'Ufficio proponente. In ogni altro caso la Ragioneria indica all'Ufficio proponente le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
- 2. Il Coordinatore del Settore Ragioneria, qualora, in relazione ai riscontri di cui agli articoli 63 e 66, non ritenga di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento e non sia possibile provvedere nei modi indicati al precedente comma, ne riferisce con adeguata motivazione al Presidente della Giunta Regionale, dandone comunicazione all'Assessore competente per materia.
- 3. Ove tuttavia il Presidente intenda dar corso al proposto provvedimento, darà in merito ordine scritto al Coordinatore del Settore, che è tenuto ad eseguirlo salvo che ricorrano i casi di impegno o pagamento di spesa eccedente lo stanziamento del relativo capitolo, ovvero di spesa da imputare a capitolo diverso da quello strettamente pertinente".

ART. 5

 ${\rm L'art.}$ 70 (Titoli di spesa inesigibili) è sostituito dal seguente:

"Art. 70 (Determinazione annuale dei residui passivi)

- 1. L'accertamento definitivo dei residui passivi al termine di ogni esercizio finanziario è fatto con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.
- 2. Prima della formazione di tale rendiconto, la Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base della rilevazione predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione ed alla classificazione dei residui passivi, elencando distintamente i residui propri e quelli di stanziamento.
- 3. Con la stessa rilevazione, la Ragioneria procede, a termini dell'art.71, all'eliminazione d'ufficio dei residui perenti ed all'aggiornamento dell'elenco prescritto dall'art.72 a corredo del rendiconto.
- 4. Fer la parte degli impegni contratti ai sensi dell'art.60 e non pagata al termine dell'esercizio finanziario, si può, dopo il primo gennaio, eseguirne la liquidazione e disporne il pagamento con imputazione al conto dei residui anche prima che questi siano definitivamente determinati con la legge regionale sul rendiconto dell'esercizio, ma non prima della deliberazione della Giunta prescritta dal precedente comma 2".

ART. 6

L'art.71 (Ricognizione dei residui passivi) è sostituito dal seguente:

"Art. 71 (Residui passivi propri e residui passivi impropri o di stanziamento - Residui perenti)

- 1. Costituiscono residui passivi propri le somme impegnate a norma del precedente art.60 e non pagate entro il termine dell'esercizio finanziario.
- 2. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

Comunque la conservazione di tali residui non può superare i limiti temporali massimi previsti dalle vigenti norme di contabilità dello Stato.

- 3. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi.
- 4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti tra le spese obbligatorie appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dei precedenti commi e per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.
- 5. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza ovvero a capitoli di nuova istituzione ove quelli fossero stati nel frattempo soppressi. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede, mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma precedente, con la stessa deliberazione della Giunta Regionale che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori.
- 6. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa, sia di competenza sia del conto residui, non conservate a residui passivi in applicazione dei precedenti commi, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
- 7. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

ART. 7

Le disposizioni della presente legge si applicano dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso allo I Commissione Consipermanente il 5/1/1/P/